

MONTORO & PARTNERS

COMMERCIALISTI

Salerno 11 Luglio '19
Ai Signori Clienti
Loro Sedi

CIRCOLARE 11 /2019

✓ Decreto crescita 34 / 2019

5° Parte

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Riduzione dei premi INAIL

Viene messo a regime, a partire dall'anno 2023, il meccanismo di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione INAIL, inizialmente previsto dalla L.145/2018 (legge di bilancio 2019) per il triennio 2019-2021; tale meccanismo non trova, invece, applicazione, per l'anno 2022. Vengono inoltre abrogate alcune modifiche alla disciplina sulla tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con particolare riguardo alle novità contenute all'art. 1 co. 1126 della L. 145/2018 relative:

- al rapporto tra gli indennizzi corrisposti dall'INAIL e il risarcimento ulteriore del danno, nei casi in cui sussista la responsabilità civile del datore di lavoro per il risarcimento di tale quota ulteriore;
- le azioni di regresso o di surrogazione, da parte dell'INAIL, verso il datore di lavoro o verso l'impresa di assicurazione, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti.

Termini di validità della DSU

Vengono estesi i termini di validità dei dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), stabilendo che a decorrere dal 1.1.2020 la DSU abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre e non più fino al 31 agosto, come da previgente disposizione. Inoltre, l'intervento in esame dispone che in ciascun anno, all'avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, rispetto al previgente 1° settembre, i dati sui redditi e i

patrimoni presenti in DSU vengano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente e non più l'anno precedente. Resta comunque ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

Regime di tempo definito per i ricercatori universitari

Modificando l'art. 24 co. 4 della L. 30.12.2010 n. 240, viene estesa anche ai contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di "tipo B" la possibilità di prevedere il regime di tempo definito e non solo a tempo pieno, fino a quel momento possibile solo per i contratti per ricercatori universitari a tempo determinato di "tipo A".

Contratto di espansione

Si introduce – in sostituzione dei contratti di solidarietà espansiva ex art. 41 del D.lgs. 15.9.2015 n. 148 – in via sperimentale, per gli anni 2019-2020, l'istituto del contratto di espansione, per le imprese:

- con un organico superiore a 1.000 unità lavorative;
- impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

Tale istituto consente di programmare nel tempo un piano di assunzioni nel quale è indicato:

- il numero e il profilo professionale dei lavoratori da assumere;
- il numero dei lavoratori che possono accedere a certe condizioni alla pensione di vecchiaia o anticipata sulla base di un regime agevolato.

Natura del contratto

Il contratto in argomento è di natura gestionale e deve contenere:

- il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
- la programmazione temporale delle assunzioni;
- l'indicazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 44 del D.lgs. 15.6.2015 n. 81103;
- relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al pensionamento agevolato disciplinato dalla medesima norma.

Durata dell'intervento di integrazione salariale

L'applicazione del contratto di espansione consente l'intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS), in deroga agli artt. 4 e 22 del D.lgs. 148/2015, per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.

Pensionamento agevolato

Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'art. 24 co. 10 del DL 6.12.2011 n. 201, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASPI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS.

Modalità di calcolo dell'ISEE corrente

Modificando l'art. 10 co. 5 del D.lgs. 15.9.2017 n. 147, si stabilisce che L'ISEE corrente e la sua componente reddituale ISRE possano essere calcolate anche in caso di una variazione della situazione reddituale superiore al 25% dovuta ad interruzione dell'erogazione dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo a fini IRPEF. La nuova disciplina dell'ISEE corrente sarà applicata a far data dai 15 giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU, finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente. Infine, si fissa la validità dell'ISEE corrente in 6 mesi, anziché 2 come da disciplina previgente, dal momento della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Solo nei casi in cui vi siano variazioni della situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi dalla variazione.

“Bonus giovani eccellenze”

Si interviene con riferimento al c.d. “bonus giovani eccellenze” introdotto dell'art. 1 co. 717 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019)107, imputando alle risorse del Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l'occupazione”, in luogo di quello nazionale, gli oneri relativi all'incentivo in questione, pari a 50 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni di euro per il 2020.

Incentivo assunzioni nel Mezzogiorno

Si dispone lo stanziamento di risorse nel limite di 200 milioni di euro per gli oneri derivanti dall'incentivo occupazionale riconosciuto dall'art. 1 co. 247 della L. 145/2018 ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato:

- effettuate dal 1.1.2019 al 30.4.2019108 nelle regioni del Mezzogiorno109;
- di soggetti fino a 35 anni di età o oltre, se privi di impiego regolarmente retribuito da

almeno 6 mesi.

Gli oneri di cui sopra vengono posti a carico del Programma operativo complementare “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” 2014-2020.

Misure in materia di crisi industriale complessa

Si dispone la proroga, nel 2019 e per ulteriori 12 mesi¹¹⁰, delle misure previste per il 2018¹¹¹ dall’art. 25-ter del DL 23.10.2018 n. 119 in materia di trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa. Sul punto, si ricorda che ai sensi dell’art. 27 del DL 22.6.2012 n. 83 si considerano situazioni di crisi industriale complessa quelle riconosciute dal Ministero dello Sviluppo economico, anche a seguito di istanza della Regione interessata, riguardanti specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:

- una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
- una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

La proroga in argomento interessa i lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31.12.2019, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all’ANPAL. Va altresì precisato che il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi una nuova occupazione, a qualsiasi titolo.

Pensione di inabilità per i lavoratori esposti all’amianto

Viene esteso anche ad altre fattispecie l’ambito di applicazione ex art. 1 co. 250 della L. 11.12.2016 n. 232 e DM 31.5.2017 che riconosce, in favore di lavoratori esposti all’amianto¹¹³, il diritto alla pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. In sintesi, oltre alle fattispecie già indicate nelle predette norme¹¹⁴, la disposizione indicata nel provvedimento in esame estende il diritto ai soggetti affetti da altre patologie asbesto-correlate, purché derivanti da esposizione all’amianto documentata e riconosciuta e fermo restando il requisito contributivo consistente nell’iscrizione a forme pensionistiche relative a lavoratori dipendenti e con almeno 5 anni di contribuzione versata o accreditata.

Misure per l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro

Si prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo a coloro che:

- dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore a 10.000,00 euro annui per

la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario;

- che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

La finalità dichiarata è quella di favorire e potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L'incentivo in argomento viene riconosciuto sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. L'incentivo è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.

ALTRE NOVITA'

Vigilanza assicurativa

Viene modificato l'art. 188 co. 3-bis del (D.lgs. 209/2005, c.d. "CAP"), relativo ai poteri di intervento dell'IVASS nei confronti delle singole imprese assicurative.

In primo luogo si chiarisce che, nell'esercizio dei propri poteri d'intervento, l'IVASS può adottare misure preventive o correttive:

- nei confronti anche delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione;
- tra l'altro, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell'ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell'Unione europea.

Inoltre tra le misure specifiche che possono essere adottate dall'Istituto – oltre al divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria – viene introdotta la possibilità di disporre limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti. Secondo quanto illustrato nel dossier illustrativo, per effetto delle modifiche "l'IVASS può intervenire non solo sulle singole imprese, ma anche su un insieme di imprese; l'Istituto può esercitare il predetto potere di intervento sulle imprese, singolarmente intese o come insieme, allo scopo di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici. In tale contesto, viene introdotto un ulteriore e specifico potere di intervento, consistente nel disporre limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o facoltà esercitabili dai contraenti".

Ecobonus per l'acquisto e la rottamazione di moto

Gli incentivi per i veicoli elettrici ed ibridi introdotti dalla L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) vengono estesi a tutte le moto e i ciclomotori (anche oltre 11 kw di potenza), ed alle microcar, se si procede alla rottamazione di veicoli euro 0, 1, 2 o 3. In particolare, il contributo pari al 30% del prezzo di acquisto (fino ad un massimo di 3.000,00 euro) è previsto per coloro che, nel 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e116 (in precedenza l'ecobonus spettava soltanto ai veicoli delle categorie L1e e L3e) e contestualmente ne rottamano uno di categoria euro 0, 1, 2 o 3.

Registri contabili tenuti con sistemi elettronici

L'art. 12-octies del DL 34/2019, inserito in sede di conversione in legge, estende a tutti i registri contabili le semplificazioni dipendenti dalla tenuta degli stessi con sistemi elettronici, in precedenza riconosciute ai soli registri IVA (delle vendite, degli acquisti e dei corrispettivi). Intervenendo direttamente sull'art. 7 co. 4-quater del DL 357/94, viene stabilito che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera, in ogni caso, regolare (quindi, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi del periodo di riferimento), purché, in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri:

- risultino aggiornati sui sistemi elettronici;
- vengano stampati su richiesta degli organi precedenti e in loro presenza.

Decorrenza

La disposizione è entrata in vigore dal 30.6.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019). In forza di essa, dunque, non sussiste l'obbligo di stampare i registri contabili tenuti con sistemi elettronici relativi al 2018 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo (ossia entro il 2.3.2020, tenuto conto del nuovo termine di presentazione dei modelli REDDITI 2019 fissato al 2.12.2019)

Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici

Sopprimendo l'esclusione prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 504/95119, si reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici da parte:

- degli esercizi pubblici;
- degli esercizi di intrattenimento pubblico;

- degli esercizi ricettivi;
- dei rifugi alpini.

Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali

Con la sostituzione dell'art. 77 del DPR 43/73 (TULD), si prevede che presso gli uffici doganali:

- il pagamento dei diritti doganali, di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge e delle relative sanzioni;
- ovvero il deposito cauzionale di somme a titolo di tali diritti.

Può essere eseguito con le seguenti modalità:

- carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal "codice dell'amministrazione digitale" (DLgs. 7.3.2005 n. 82);
- bonifico bancario ;
- accredito sul conto corrente postale intestato all'ufficio;
- contanti per un importo non superiore a 300,00 euro, con la facoltà del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di importi più elevati fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante¹²⁰;
- assegni circolari non trasferibili, quando lo giustificano particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Modalità per il successivo riversamento delle somme riscosse

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con la Ragioneria generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le modalità per il successivo riversamento delle somme riscosse alla Tesoreria.

Modalità e termini di invio delle delibere relative ai tributi locali

A decorrere dall'anno d'imposta 2020, sono modificate le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane. È introdotto, in particolare, l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

Rilascio di licenze subordinate al pagamento dei tributi locali

Gli enti locali possono di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive.

Rinvio dell'obbligo della contabilità economico- patrimoniale per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

L'art. 15-quater del decreto prevede la proroga biennale dell'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale nei 5.500 Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti in esame. Per gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 si è, inoltre, previsto uno schema semplificato di rendicontazione al 31.12.2019, che sarà emanato, entro il 31.10.2019, con un decreto del MEF, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per gli affari regionali), anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.

Tempi di pagamento tra le imprese

Viene modificata la disciplina dettata dal D.lgs. 231/2002, che dà attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Più in dettaglio, dopo l'art. 7-bis del D.lgs. 231/2002, è aggiunto l'art. 7-ter – rubricato “Evidenza nel bilancio sociale” – secondo cui nel bilancio sociale le società:

- danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno;
- individuano gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati;
- danno conto delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni, nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

Operatività

Tale nuova disciplina si applica a decorrere dall'esercizio 2019.

Cartolarizzazioni

Viene modificata la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione di cui alla L. 30.4.99 n. 130, introducendo, in particolare, alcune agevolazioni fiscali per le imposte indirette¹²¹. In sede di conversione del Decreto i riferimenti normativi alla Legge Fallimentare sono stati aggiornati al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. 14/2019), con decorrenza dall'entrata in

vigore di quest'ultimo.

Operazioni di cartolarizzazione

Come rilevato dalla Relazione illustrativa al DL Crescita, l'operazione di cartolarizzazione configura un "procedimento attraverso il quale un gruppo di crediti pecuniari, presenti o futuri, individuabili in blocco, viene ceduto a titolo oneroso a una società cessionaria (denominata «società per la cartolarizzazione dei crediti» e genericamente conosciuta nel linguaggio economico come società veicolo o SPV, dall'inglese Special Purpose Vehicle) che ha come scopo esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di emissione di titoli che incorporano i crediti ceduti". La L. 24.4.2017 n. 50 (Conv L. 21.6.2017 n. 96) aveva introdotto nella L. 130/99 (art. 7.1) una disciplina specifica per la cartolarizzazione di crediti deteriorati (NPL) di banche e intermediari finanziari, nell'ottica di agevolare le banche nella cartolarizzazione dei crediti deteriorati. Tale processo è proseguito con la L. 30.12.2018 N° 145 e viene, ora, completato dal "DL Crescita" che:

- modificando l'art. 4 co. 4-ter della L. 130/99 intende facilitare le operazioni di trasferimento delle posizioni classificate come inadempienze probabili (UTP);
- modificando l'art. 7 co. 1 lett. b-bis della L. 130/99, intende coordinare tale norma con il nuovo 7.2 che disciplina le cartolarizzazioni di immobili;
- modificando l'art. 7.1 co. 3 della L. 130/99, aggiorna i riferimenti normativi al codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12.1.2019 n. 14;
- modificando l'art. 7.1 co. 4 della L. 130/99, consente la costituzione di più società veicolo di appoggio per l'attività di acquisizione, gestione e valorizzazione dei beni, nell'esclusivo interesse dell'operazione di cartolarizzazione.
- con alcune modifiche all'art. 7.1 co. 5 della L. 130/99, chiarisce che le attività svolte dalla società veicolo d'appoggio non comportano l'iscrizione all'Albo degli intermediari finanziari;
- inserendo l'art. 7.2 nella L. 130/99, introduce una modalità di cartolarizzazione avente ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati o diritti reali o personali su tali beni, in luogo di crediti.

Agevolazioni fiscali

Introducendo i co. 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dopo il co. 4 dell'art. 7.1 della L. 130/99, vengono introdotte specifiche agevolazioni fiscali volte a rendere fiscalmente neutrale l'intervento delle società veicolo nella monetizzazione dei beni (tipicamente immobili) a garanzia dei crediti cartolarizzati. In particolare, viene disposto che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna) sugli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti oggetto dell'operazione di cartolarizzazione (di cui ai co. 4 e 5 dell'art. 7.1), in favore della società veicolo d'appoggio, inclusi eventuali accolti di debito, e le garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate, in favore della società di

cartolarizzazione o altro finanziatore ed in relazione all'operazione di cartolarizzazione, a valere sui beni e diritti acquistati dalle società veicolo d'appoggio ai sensi dell'art. 7.1 co. 4, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito (co. 4-bis). Inoltre, viene disposto che, per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento della proprietà o di diritti reali, anche di garanzia, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione (co. 4-quater e co. 4-quinquies):

- se l'acquirente è un soggetto che svolge attività d'impresa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (200,00 euro ciascuna), a condizione che l'acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro 5 anni dalla data di acquisto;
- se l'acquirente non svolge attività di impresa, le imposte registro, ipoteca- ria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200,00 euro ciascuna, a condizione che l'acquirente possieda le condizioni per l'applicazione dell'agevolazione "prima casa", di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.

Definizione marchio storico di interesse nazionale

Viene modificato il D.lgs. 10.2.2005 n. 30 (codice della proprietà industriale), istituendo il marchio storico di interesse nazionale e creando un apposito registro che li tuteli e disincentivando, inoltre, iniziative che prevedano la chiusura degli stabilimenti produttivi delle imprese titolari di marchi storici, con eventuale delocalizzazione all'estero, salvaguardando i relativi posti di lavoro.

Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale

In particolare, viene istituito il "Registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale", presso l'ufficio italiano brevetti e marchi (art. 185-bis del D.lgs. 30/2005). L'iscrizione al registro potrà avvenire, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, in presenza delle seguenti condizioni (art. 11-ter del D.lgs. 30/2005):

- che il marchio sia registrato da almeno 50 anni oppure che sia possibile dimostrarne l'uso continuativo da almeno 50 anni;
- che si tratti di un marchio utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

Decreto attuativo

Un decreto del Ministro dello Sviluppo economico:

- istituirà il logo “Marchio storico di interesse nazionale” che le imprese iscritte nel registro di cui sopra potranno utilizzare per finalità commerciali e promozionali;
- specificherà i criteri per l'utilizzo del logo “Marchio storico di interesse nazionale”.

Valorizzazione dei marchi storici nella crisi d'impresa

Con l'inserimento dell'art. 185-ter del D.lgs. 30/2005, viene prevista una specifica disciplina volta a salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva in caso di crisi di impresa. Tra il resto, viene previsto:

- un Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che opererà mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese;
- l'obbligo, per l'impresa titolare o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, o comunque in possesso dei requisiti per l'iscrizione del marchio nel Registro, che intenda chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, di notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento.

La violazione dei suddetti obblighi informativi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000,00 euro a 50.000,00 euro

Contrasto all'Italian sounding - Incentivi al deposito di brevetti e marchi

Viene prevista una disciplina volta a contrastare il fenomeno dell'Italian sounding.

Italian sounding

Il fenomeno dell'Italian Sounding viene definito dal nuovo l'art. 144 co. 1-bis del DLgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale)¹³³, come la pratica finalizzata “alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti”.

Per supportare le piccole e medie imprese che intendono intraprendere le vie legali per proteggersi, viene concessa una agevolazione pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti, ivi inclusi quelli agroalimentari, nonché per la realizzazione di campagne informative e di comunicazione volte a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano.

Agevolazione per le spese legali legate all'Italian sounding

In particolare, viene previsto che, ai consorzi nazionali e alle organizzazioni collettive delle imprese che operano nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela del made in Italy,

compresi i prodotti agroalimentari, nei mercati esteri, è concessa un'agevolazione:

- pari al 50% delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding e per realizzare campagne informative e di comunicazione finalizzate a consentire l'immediata identificazione del prodotto italiano rispetto ad altri prodotti ;
- fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di 30.000,00 euro e comunque nel limite annuo di spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

Un decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fornirà le disposizioni di attuazione della presente norma.

Marchi riconducibili ad enti territoriali o forze armate o forze dell'ordine

Modificando l'art. 10 del D.lgs. 30/2005, viene fatto divieto di registrare come marchio d'impresa anche i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani.

Non possono formare oggetto di registrazione come marchi parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia.

Voucher 3I - Investire in innovazione

Con l'art. 32 co. 7 - 10 del DL 34/2019 convertito viene riconosciuto alle start up innovative di cui al DL 18.10.2012 n. 17963 il "Voucher 3I - Investire In Innovazione", allo scopo di "supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021".

Il Voucher 3I potrà essere utilizzato dalle imprese beneficiarie per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla:

- verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive;
- alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- all'estensione all'estero della domanda nazionale".

Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico definirà criteri e modalità di attuazione del Voucher 3I.

Sostegno all'estero dei marchi collettivi

L'art. 32 co. 12 del DL 34/2019 convertito prevede che, allo scopo di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello Sviluppo economico conceda un'agevolazione, fissata nella misura massima di 1 milione di euro per anno, diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, ex artt. 11 e 11-bis del D.lgs. 30/2005, da

parte di associazioni rappresentative di categoria. Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico fisserà i criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione in parola.

Patent Cooperation Treaty

I co. 16 e 17 dell'art. 32 del DL 34/2019 convertito, intervenendo sugli artt. 55 e 16-bis del D.lgs. 30/2005, rendono possibile, per i titolari di domanda internazionale di brevetto designante l'Italia, di avvalersi della procedura di esame presso l'ufficio italiano brevetti e marchi, in aggiunta alla procedura di esame presso l'ufficio europeo.

Limiti all'equiparazione degli Enti del Terzo settore ai partiti politici

Sono introdotte disposizioni che limitano l'equiparazione degli Enti del Terzo settore ai partiti politici e ai conseguenti obblighi di pubblicità e trasparenza su questi gravanti, ai sensi dell'art. 1 della L. 9.1.2019 n. 3. Sostituendo il co. 4 dell'art. 5 del DL 149/2013, l'art. 43 co. 1 lett. c) del DL 34/2019 prevede l'equiparazione ai partiti e ai movimenti politici per:

- le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi o di gestione è determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, o l'attività dei quali si coordina con questi ultimi anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi (lett. a);
- le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione sono composti per almeno un terzo da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero da persone che sono o sono state, nei 6 anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali di Comuni con più di 15.000 abitanti, ovvero che ricoprono o hanno ricoperto, nei 6 anni precedenti, incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, in Comuni con più di 15.000 abitanti (lett. b);
- le fondazioni, le associazioni e i comitati che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a euro 5.000,00 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni, di membri di organi o articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici ovvero di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi o di governo (lett. c).

L'equiparazione ai partiti politici per gli enti di cui al secondo punto sopra citato (art. 5 co. 4 lett. b) del DL 149/2013) non opera:

- in caso di iscrizione dell'ente nel RUNTS;
- rispetto alle fondazioni, alle associazioni, ai comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (nuovo art. 5 co. 4-bis del DL 149/2013).

L'equiparazione a partiti e movimenti politici, al ricorrere delle predette condizioni, resta

operativa, invece, per tutti quei soggetti che, per scelta o per mancanza dei requisiti, non accederanno al RUNTS136. Obblighi di pubblicità e trasparenza per fondazioni, associazioni e comitati equiparati ai partiti politici. Sono introdotte disposizioni volte a delimitare, nei confronti di fondazioni, associazioni e comitati equiparati ai partiti politici, l'applicazione degli obblighi e delle sanzioni di cui alla L. 3/2019. Viene stabilito, in particolare, che (nuovo art. 1 co. 28-bis della L. 3/2019):

- per le elargizioni, i finanziamenti e i contributi ricevuti a partire dal 30.5.2019¹³⁷, i termini per l'annotazione nell'apposito registro dei dati relativi alle elargizioni ricevute e per la trasmissione alla Presidenza della Camera ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità si intendono fissati al secondo mese solare successivo, fatta eccezione per i comitati elettorali;
- non si applica il divieto, di cui all'art. 1 co. 12 primo periodo della L. 3/2019, di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia;
- il divieto di elargire contributi per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto (di cui all'art. 1 co. 12 secondo periodo della L. 3/2019) non si applica nel caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere.

Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, nonché da persone fisiche maggiorenni straniere, non possono essere devoluti in favore di partiti e movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco. Tali elargizioni in denaro, contributi, prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale devono essere inoltre annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio (nuovo art. 1 co. 28-bis ultimo periodo della L. 3/2019). Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal predetto co.28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti (nuovo art. 1 co. 28-ter della L. 3/2019).

Proroga del termine per gli adeguamenti statutari al codice del Terzo settore

In deroga agli artt. 101 co. 2 del D.lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) e 17 co. 3 del D.lgs. 112/2017 (Riforma dell'impresa sociale), il termine per apportare le modifiche

necessarie ad adeguare atti costitutivi e statuti alle disposizioni introdotte dai citati decreti è prorogato al 30.6.2020, rispettivamente, per:

- bande musicali, ONLUS, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS);
- imprese sociali.

Per ONLUS, ODV e APS, gli adeguamenti statutari apportabili avvalendosi delle maggioranze semplificate previste per l'assemblea ordinaria, al fine di recepire nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria di adeguamento, avrebbero dovuto essere effettuati entro il 2.8.2019 (ossia entro i 24 mesi successivi l'entrata in vigore del D.lgs. 117/2017 avvenuta il 3.8.2017). Per le imprese sociali già costituite al momento di entrata in vigore del D.lgs. 112/2017, avvenuta il 20.7.2017, l'adeguamento statutario avrebbe dovuto essere effettuato entro i 18 mesi successivi alla predetta data, ossia entro il 20.1.2019. Analogamente agli enti del Terzo settore, entro il predetto termine, era prevista la possibilità di modificare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Cordiali Saluti

Montoro & Partners